



COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

PROVINCIA DI ASTI

Deliberazione N. 33

In data 15/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Autorizzazione all'acquisto di una partecipazione nella Società "Egea Ente Gestione Energia e Ambiente S.P.A."

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di Prima convocazione. All'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1.	MANCUSO CALOGERO	SINDACO	Sì
2.	COPPA MARIO	CONSIGLIERE	Sì
3.	STELLA ELISABETTA	CONSIGLIERE	Sì
4.	ROSSO MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	Sì
5.	GUERRA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Sì
6.	MEZZO GUERINO	CONSIGLIERE	NO
7.	CAMPO MADDALENA	CONSIGLIERE	Sì
8.	AVIDANO STEFANIA	CONSIGLIERE	Sì
9.	VESPA GIOVANNA	CONSIGLIERE	Sì
10.	GIANUZZI GIULIANO	CONSIGLIERE	Sì
11.	CORTESE EZIO	CONSIGLIERE	Sì
12.	PEROTTI SABRINA	CONSIGLIERE	GIUST.
13.	FASSINO ANDREA	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:		11
	Totale Assenti:		2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vincenzo CARAFA.

Il Presidente MANCUSO CALOGERO – SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull' argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castagnole delle Lanze. Soggetto Responsabile: Dott. Vincenzo CARAFA (D.Lgs. n. 39/93 art.3)

PREMESSO che:

- l'art. 3, c. 27 della L. n. 244/2007 dispone come: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”*;
- ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'Amministrazione Pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7, cc. 1 e 2, che prevedono come la deliberazione sia adottata con deliberazione del Consiglio Comunale e l'atto deliberativo sia redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, c. 1;
- il sopra richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 recante *“Oneri di motivazione analitica”* dispone ai cc. 1, 2 e 3 che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”*
- l'art. 7 cc. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede: *“la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con [...] deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali [...] L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1”*;
- l'art. 4, cc. 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016 recita: *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche*

possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

RILEVATO che, in merito alla disposizione dell'art. 3, c. 27 della L. n. 244/2007 la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14/01/2009, si è espressa nel senso che la stessa “.....al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni.”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia:

- n. 195/2009, nella quale si precisa che: “Spetta all'ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità.....”
- n. 548/2009, nella quale si precisa che: “.....sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie e, quindi, strumentali rispetto alle finalità istituzionali degli enti locali e partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale.”;

CONSIDERATO che la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00:

- è una società c.d. “mista” pubblico-privata partecipata, in forma minoritaria, da soci pubblici Enti locali;
- ha quale oggetto sociale: “l'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
 - nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
 - nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
 - nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termo-utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredo urbano;

- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
 - nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
 - nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
 - nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
 - nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.
- svolge, nel rispetto delle norme di legge, attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette;
 - svolge la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazione funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
 - impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
 - impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere;
 - anche tramite controllate o consociate, svolge, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni;
 - l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci;
 - svolge per le società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, presta avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettua versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia";

PRESO ATTO che detta società, attraverso società direttamente controllate, è interessata a sviluppare, in favore del Comune di Castagnole delle Lanze, una serie di interventi, in particolare, nel settore dell'efficientamento energetico;

RITENUTO che la società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." rivesta un notevole interesse pubblico per il Comune di Castagnole delle Lanze e, più in generale, per tutto il territorio di Alba - Bra - Langhe - Roero e del Monferrato;

RILEVATO in particolare che:

- l'attuale politica della società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A." è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico con effetti significativi sulla economia locale;

- la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” ha formalizzato una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell’economia del territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive;
- è interesse del Comune di Castagnole delle Lanze entrare a far parte della compagine azionaria della società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” - al pari di altri Comuni del territorio di Alba - Bra - Langhe - Roero e del Monferrato che ne sono già da tempo soci – e ciò anche tenendo conto che la struttura “duale” della *governance* per come disciplinata dal vigente statuto della società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” prevede, all’art. 4.1, la possibilità per i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente;
- per la complessità delle attività svolte, la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società già partecipate dal Comune di Castagnole delle Lanze;
- come si evince dagli ultimi bilanci di esercizio, la società EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. sta garantendo una distribuzione di utili in capo ai propri soci;

RITENUTO che l’adesione alla Società “Egea Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” con sede legale in Alba, Via Vivaro, 2 C.F. e P.IVA 01817090044 assuma carattere strategico, sia il naturale sviluppo delle azioni di valorizzazione e sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali;

RITENUTO necessario e strategico investire nel turismo come asset di sviluppo al fine di raggiungere i risultati positivi e sostenere e promuovere la spinta imprenditoriale del territorio astigiano;

RITENUTO necessario e opportuno non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate;

RITENUTO che la partecipazione nella Società “Egea Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” sia da considerarsi necessaria e opportuna per il Comune di Castagnole delle Lanze in quanto trattasi di un’azienda multiservizi dalle solide radici volta a migliorare la qualità della vita delle persone e affermare un modello di sviluppo sostenibile;

VISTI lo statuto e i bilanci degli esercizi del triennio 2016, 2017 e 2018 della società “EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

ESPRESSA la volontà di aderire nel 2021 alla citata società mediante l’acquisto di n. 5 azioni del valore nominale di Euro 35,00 e del controvalore unitario di Euro 150,00, a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a Euro 750,00;

RILEVATO che l’acquisto deve intendersi conveniente in termini economici in quanto operando in amministrazione diretta l’Ente sosterebbe costi per la valorizzazione turistica certamente maggiori;

DATO ATTO che la spesa troverà previsione nel bilancio di previsione 2021/2023;

ATTESTATA la compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e ritenuto che l’acquisto della partecipazione in esame avvenga nel rispetto non soltanto della legislazione interna, ma anche della normativa europea;

DATO ATTO che il presente schema di deliberazione sarà sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all’art. 5, c. 2, ultimo periodo del

D.Lgs. n. 175/2016 mediante pubblicizzazione sul sito del Comune di Castagnole delle Lanze per un periodo di 10 giorni, precisando che se entro tale termine saranno presentate osservazioni il Consiglio Comunale sarà chiamato nuovamente a deliberare in merito;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 49, c. 2 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

PREVIA acquisizione del parere preventivo favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, conservato agli atti;

RICHIAMATO il verbale della presente seduta;

Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di INTENDERE aderire alla società "EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.", con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00 mediante l'acquisto nel 2021 di n. 5 azioni del valore nominale di Euro 35,00 e del controvalore unitario di Euro 150,00, a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a Euro 750,00;
2. Di DARE ATTO che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del Comune di Castagnole delle Lanze e troveranno imputazione nel bilancio di previsione 2021/2023;
3. Di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Regione Piemonte e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990;
4. Di PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castagnole delle Lanze ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MANCUSO Calogero

IL SEGRETARIO
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla *regolarità tecnica* della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla *regolarità contabile* della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49-comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr.ssa Gabriella CERRUTI

Per l'assunzione dell'*impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria* ai sensi dell'art. 151 comma 4 - D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr.ssa Gabriella CERRUTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/11/2021

Castagnole delle Lanze, li 25/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Castagnole delle Lanze, li 15-nov-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo

Castagnole delle Lanze, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo CARAFA

